

# Poligrafici Printing S.p.A.

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 27 maggio 2024 (in prima convocazione) e per il 29 maggio 2024 (in seconda convocazione)

# Poligrafici Printing S.p.A.

Via Enrico Mattei, 106 – 40138 Bologna
Capitale sociale Euro 18.403.064,00 i.v. – Numero REA BO-467980
Partita IVA 02792021202
Codice fiscale e n. iscr. al Registro Imprese 02792021202
Sito istituzionale www.poligraficiprinting.it



# RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte di modifica dello statuto di Poligrafici Printing S.p.A. (rispettivamente, lo "**Statuto**" e la "**Società**") che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione nel corso dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti prevista per il 27 maggio 2024 (in prima convocazione) e per il 29 maggio 2024 (in seconda convocazione).

### 1. Modifiche statutarie

#### Introduzione

In relazione all'unico punto all'Ordine del Giorno della parte straordinaria, siete stati convocati in Assemblea per dare approvazione alle modifiche dei seguenti articoli e previsioni dello Statuto:

- A) modifiche volte a recepire la ridenominazione di "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan", in conseguenza della ridenominazione del sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. "AIM Italia" in "Euronext Growth Milan" come da avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 31776 del 27 settembre 2021. Vi proponiamo, pertanto, una mera modifica formale dello Statuto sostituendo la dizione "AIM Italia" (tutte le volte in cui essa sia citata) con "Euronext Growth Milan" o "EGM" nonché la denominazione di "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor";
- B) Art. 7, in relazione alla comunicazione delle partecipazioni rilevanti, al fine di adeguare il testo dello Statuto a quanto attualmente previsto dall'art. 17 e dalle definizioni di "Azionista Significativo", "Cambiamento Sostanziale" e "disciplina sulla trasparenza" di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (di seguito, anche "Regolamento EGM");
- C) Art. 9, al fine di poter svolgere le assemblee esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione;
- D) Art. 11, al fine di esplicitare, in conformità a quanto previsto nella Scheda Sei del Regolamento EGM, che rientra tra le ipotesi che richiedono la preventiva autorizzazione dell'Assemblea Ordinaria, la richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM;
- E) Artt. 13 e 15, per introdurre la facoltà della Società di tenere le Assemblee, Ordinarie e Straordinarie, esclusivamente tramite il rappresentante designato, come previsto dall'art. 135-undecies.1 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"). Come noto, la Legge 5 marzo 2024, n. 21 (in vigore dal 27 marzo 2024), ha introdotto il nuovo art. 135-undecies.1 TUF, il quale riconosce la predetta facoltà anche per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (quale Euronext Growth Milan). Il Consiglio di Amministrazione ha valutato opportuno proporre all'Assemblea di modificare gli articoli 13 e 15 dello Statuto al fine di agevolare un efficiente e ordinato svolgimento delle attività preliminari e dei lavori assembleari, consentendo anche una più ampia partecipazione dei soci alle deliberazioni grazie al ricorso alla figura del rappresentante designato;
- F) Art. 16, in virtù dell'entrata in vigore del nuovo art. 6-bis del Regolamento EGM, intervenuta il 4 dicembre 2023, e della conseguente soppressione della previsione secondo la quale



l'amministratore indipendente doveva essere "scelto tra i candidati che non siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor";

- G) Artt. 18 e 19, per introdurre la facoltà della Società di tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione nell'avviso di convocazione, apportando ulteriori modifiche di allineamento;
- H) Art. 23, per introdurre la facoltà della Società di tenere le riunioni del Collegio Sindacale esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, apportando ulteriori modifiche di allineamento.

Con riferimento alle modifiche di cui alle precedenti lettere B, C, D, E, F e G, si riporta di seguito il prospetto di raffronto tra il testo di Statuto attualmente vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte di modifica, evidenziando in carattere grassetto le parole di nuovo inserimento e barrando il testo di cui si propone l'eliminazione.

# Articolo 7

# Testo vigente

# Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120, TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei 75% virgola cento),

# **Testo proposto**

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui e sino a guando le azioni emesse dalla società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120, TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" (come definita nel predetto Regolamento EGM), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi definiti (come nel Regolamento Emittenti EGM).

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20%



(settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

(venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie Azioni con diritto di voto raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento EGM. è tenuto comunicazione al consiglio di amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione (o comunque entro i diversi termini previsti dalla normativa applicabile) decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "Cambiamento Sostanziale" (come definito nel Regolamento EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale modifica è comunicata anche al pubblico attraverso il sito internet della Società.

Testo vigente	Testo proposto
Assemblea	Assemblea
L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.	(invariato)
L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che viene fissato al 31 dicembre di ogni anno ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa	(invariato)



vigente.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oppure sul quotidiano "Il Quotidiano Nazionale – Il Resto del Carlino – La Nazione – Il Giorno", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, e può avere luogo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 15, fuori anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. (invariato)

Nell'avviso di convocazione dovrà essere specificato il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati gli estremi per il collegamento per via telematica e l'elenco delle materie da trattare, e potrà prevedere il giorno per la seconda e la terza convocazione. (invariato)

(invariato)

Testo vigente	Testo proposto
Assemblea Ordinaria	Assemblea Ordinaria
L'Assemblea si riunisce e delibera in sede ordinaria	(invariato)
o in sede straordinaria, a norma di Legge e del	
presente statuto.	
Qualora le azioni della Società siano ammesse alle	Qualora le azioni della Società siano ammesse alle
negoziazioni su AIM Italia e salvo ove diversamente	negoziazioni su <del>AIM Italia</del> <b>EGM</b> e salvo ove
previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un	diversamente previsto dal Regolamento AIM
provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la	Italia <b>EGM</b> e/o da un provvedimento di Borsa
preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria,	Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione
ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), del	dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364,
codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge,	comma 1, n. 5), del codice civile, oltre che nei casi
nelle seguenti ipotesi:	disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri	a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri
assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi	assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi
del Regolamento AIM Italia;	del Regolamento <del>AIM Italia</del> <b>EGM</b> ;



b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM ItaliaEGM; e c) richiesta di revoca dalla negoziazione su EGM delle azioni ordinarie della Società, fermo restando quanto previsto al successivo comma.

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su EGM AIM Italia-deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviserl'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia ammessi alle negoziazioni su EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

#### Articolo 13

Testo vigente	Testo proposto
Rappresentanza del Socio in Assemblea	Rappresentanza del Socio in Assemblea
Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non socio, mediante delega scritta nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.	(invariato)  La Società può designare, con indicazione contenuta nell'avviso di convocazione, per ciascuna Assemblea un soggetto al quale gli
	aventi diritto al voto possono conferire delega ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti, dandone informativa in conformità alle disposizioni medesime.

Testo vigente	Testo proposto
Procedimento Assembleare: svolgimento dei	Procedimento Assembleare: svolgimento dei
Lavori	Lavori



L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto n tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.

(invariato)

E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolgano, ove consentito dalla legge applicabile, anche esclusivamente con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati tramite mezzi di audioconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante. Il Consiglio di Amministrazione può prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea possano avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o sub-delega) di voto a un soggetto, con il ruolo di rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile.

Testo vigente	Testo proposto
Amministrazione della Società	Amministrazione della Società
La società potrà essere amministrata da un	(invariato)
Consiglio di Amministrazione, composto da un	
minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette)	
membri, anche non soci.	
Salvo diversa determinazione dell'Assemblea	(invariato)
all'atto della nomina, che preveda una minore	
durata, i membri del Consiglio di Amministrazione	
durano in carica per 3 (tre) esercizi sociali, scadono	
alla data dell'Assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
esercizio della loro carica e sono rieleggibili.	
Gli Amministratori devono risultare in possesso dei	(invariato)
requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-	
quinquies, TUF, nonché dei requisiti di	
professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o	



di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

La nomina degli Amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. La Società, almeno cinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione, mette a disposizione del pubblico le liste dei candidati depositate dai soci e corredate dalla documentazione prevista dallo statuto e dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di Consiglieri da nominare, devono contenere uno o due candidati, secondo quanto previsto dal presente Statuto, elencati continuativamente a partire dal secondo, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è il contenente depositato curriculum le caratteristiche professionali dei singoli candidati l'eventuale indicazione dell'idoneità qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. (invariato)

(invariato)

(invariato)

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è il contenente depositato curriculum le caratteristiche professionali dei singoli candidati l'eventuale indicazione dell'idoneità qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

(invariato)

(invariato)



azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione degli Amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli Amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto. Nel caso in cui nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, si provvede come segue:

1. se vengono a mancare uno o più amministratori eletti dalla lista di maggioranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina dei sostituti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.. L'Assemblea provvede successivamente alla nomina del/i sostituto/i mediante delibera adottata con le maggioranze di legge senza il ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. Nel caso in cui l'amministratore/i debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea, la stessa provvede alla nomina mediante delibera adottata con le medesime maggioranze di cui sopra, senza ricorso alla procedura che prevede la presentazione di liste. 2. Se viene a mancare l'amministratore eletto dalla lista di minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto

della lista di minoranza se disponibile. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa (invariato)

(invariato)

(invariato)

(invariato)

(invariato)

(invariato)



legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'Assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente consigliere statuto, e il viene nominato dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura (5% cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'Assemblea.

In caso di mancata nomina, per qualsiasi motivo, del consigliere ai sensi del precedente punto n. 2, l'Assemblea provvede alla nomina di un consigliere con le maggioranze di legge.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si considera decaduto l'intero Consiglio e il Collegio Sindacale dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio. Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

Regolamento Emittenti AIM Italia.

(invariato)

(invariato)

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia. (invariato)

Testo vigente	Testo proposto
Convocazione del Consiglio di	Convocazione del Consiglio di
Amministrazione	Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione può essere	Fatto salvo quanto indicato al successivo articolo
convocato anche in luogo diverso dalla sede della	19, lil Consiglio di Amministrazione può essere
società, purché in Italia o in un paese dell'Unione	convocato anche in luogo diverso dalla sede della
Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da	società, purché in Italia o in un paese dell'Unione
ciascun Amministratore Delegato oppure, ove	Europea, dal Presidente, dal Vice Presidente o da



nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe. Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione.

Detta lettera dovrà essere inviata, al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica di ciascun consigliere e sindaco effettivo.

Nei casi di urgenza è consentita la convocazione mediante telegramma o telefax o posta elettronica spedire almeno 1 (un) giorno dell'adunanza, purché in luogo facilmente accessibile, con mezzi ordinari, da parte di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione e dai Sindaci; in tali ultimi casi è necessario che il mezzo di comunicazione fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso oppure che il destinatario comunichi in forma scritta, detto ricevimento.

Sono da reputarsi valide le adunanze del Consiglio, benché non convocate, qualora vi sia la presenza di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e di tutti i Sindaci effettivi in carica. ciascun Amministratore Delegato oppure, ove nominati, da almeno due consiglieri privi di deleghe. Il Consiglio viene convocato almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a mezzo lettera da spedire per raccomandata ovvero telefax o telegramma o posta elettronica (in quest'ultimo caso purché con avviso di risposta), nella quale dovranno essere indicati gli argomenti da trattare e il luogo di convocazione, nonché gli estremi per il collegamento tramite teleconferenza e/o videoconferenza.

(invariato)

# Articolo 19

#### Testo vigente Testo proposto Riunioni del Consiglio di Amministrazione Riunioni del Consiglio di Amministrazione Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono (invariato) presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine, da un Vice Presidente, da un Amministratore Delegato, ove nominato, ovvero, in caso di assenza od impedimento di questi ultimi, dalla persona designata dagli intervenuti. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di (invariato) Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte a (invariato) maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche Le riunioni del Consiglio potranno tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, esclusivamente mediante mezzi condizione che tutti i partecipanti possano essere telecomunicazione, a condizione che tutti i identificati, e sia consentito loro di seguire la partecipanti possano essere identificati, e sia discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare consentito loro di seguire la discussione, di documenti, di intervenire oralmente ed in tempo ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di reale su tutti gli argomenti; verificandosi tali intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli presupposti, il Consiglio di Amministrazione si argomenti; verificandosi tali presupposti, il considera tenuto nel luogo in cui si trova il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto



Segretario della riunione. nel luogo in cui si trova il Segretario della riunione.

Articolo 23	
Testo vigente	Testo proposto
Collegio Sindacale	Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto di tre membri	(invariato)
effettivi scelti in conformità alle disposizioni di	,
legge applicabili, di cui uno con funzioni di	
Presidente, e due supplenti, i quali durano in	
carica tre esercizi e scadono alla data	
dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica	
e sono rieleggibili.	(invariato)
I Sindaci devono risultare in possesso dei requisiti	
di professionalità, onorabilità e indipendenza	
richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito	
previsto dalla disciplina applicabile, e in particolare	
dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti	
dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei	
requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148,	
comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate	
strettamente attinenti all'ambito di attività della	
Società le materie inerenti il diritto commerciale, il	
diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il	
diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza	
aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o	
assimilabile, nonché infine le materie e i settori	
inerenti al settore di attività della Società e di cui	
all'articolo 3 del presente statuto.	Le riunioni del collegio sindacale si potranno
Le riunioni del collegio sindacale si potranno	svolgere anche <b>esclusivamente</b> per video o tele
svolgere anche per video o tele conferenza a	conferenza a condizione che ciascuno dei
condizione che ciascuno dei partecipanti possa	partecipanti possa essere identificato da tutti gli
essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno	altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di
dei partecipanti sia in grado di intervenire in	intervenire in tempo reale durante la trattazione
tempo reale durante la trattazione degli argomenti	degli argomenti esaminati, nonché di ricevere,
esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e	trasmettere e visionare documenti <del>. Sussistendo</del>
visionare documenti. Sussistendo queste	queste condizioni, la riunione si considera tenuta
condizioni, la riunione si considera tenuta nel	nel luogo in cui si trova il segretario.
luogo in cui si trova il segretario.	(invariato)
La nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste	
nelle quali ai candidati è assegnata una	
numerazione progressiva.	(invariato)
Le liste presentate dai soci, sottoscritte	
dall'azionista o dagli azionisti che le presentano	
(anche per delega ad uno di essi), devono	
contenere un numero di candidati non superiore al	
numero massimo dei componenti da eleggere e	
devono essere depositate presso la sede della	
Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello	



fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, cause l'inesistenza di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del Collegio Sindacale. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'Assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei Sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il

(invariato)



procedimento previsto nei commi precedenti (invariato) ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa. (invariato) La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero sindacale. (invariato) Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un Sindaco effettivo, subentra il (invariato) primo supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito fino alla successiva Assemblea. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la (invariato) presidenza è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la (invariato) sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva Assemblea, il primo Sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato. (invariato) Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'Assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di

### 2. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

legge.

Le modifiche sopra elencate, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentare o statutarie vigenti e applicabili.

# 3. DELIBERAZIONE PROPOSTA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI IN SEDE STRAORDINARIA

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea Straordinaria di Poligrafici Printing S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

# delibera

1. di approvare le modifiche statutarie agli articoli 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19 e 23 secondo



quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;

2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta e con espressa facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, ogni più ampio potere affinché provvedano a dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, anche apportando, ove necessario, aggiunte, modifiche e/o soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese."

Bologna, 29 aprile 2024

Poligrafici Printing S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Nicola Natali